

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE

La seduta comincia alle 15,05.

NICOLA BONO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 novembre 1999.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aleffi, Amoruso, Angelini, Aprea, Bergamo, Vincenzo Bianchi, Bianchi Clerici, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Castellani, D'Alema, Dalla Chiesa, D'Amico, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Maselli, Melandri, Morgando, Olivo, Pecorella, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Rasi, Risari, Riva, Rivera, Rodeghiero, Selva, Sinisi e Turco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quaranta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché il relatore sul disegno di legge di conversione n. 6545, onorevole Scantamburlo, ha comunicato

alla Presidenza di essere in ritardo per problemi di traffico aereo, ma sta per arrivare, sono costretto a sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 15,15.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale (6545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del servizio sanitario nazionale.

**(Discussione sulle linee generali -
A.C. 6546)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Scantamburlo.

DINO SCANTAMBURLO, *Relatore*. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, anzitutto mi rammarico e porgo le mie scuse per non essere giunto in tempo in aula a causa di un ritardo del volo aereo.

Il Consiglio dei ministri, in data 10 novembre 1999, ha approvato il decreto-legge n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del servizio sanitario nazionale. Il Parlamento è invitato a convertirlo in legge e la sua scadenza è fissata al 10 gennaio 2000.

Questo provvedimento d'urgenza è volto ad assicurare l'immediata utilizzazione dell'accantonamento di tre mila miliardi già previsto nella legge finanziaria per il 1999, come disponibilità accantonate nei fondi speciali per sopperire parzialmente alle maggiori occorrenze che si sono determinate nella gestione dei servizi sanitari per gli anni 1995, 1996 e 1997. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede quanto ho appena detto, in attesa della definizione, in sede di attuazione del patto di stabilità interno stabilito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, delle effettive occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale per il predetto triennio.

Per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano si provvederà, in base alla normativa vigente, all'autofinanziamento della spesa sanitaria, come è previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il medesimo comma prevede la non applicazione delle disposizioni che vincolano la erogazione del saldo all'avvenuto riscontro da parte della Corte dei conti.

È da evidenziare che l'articolo 28 della legge collegata per il 1999 contiene disposizioni relative ai disavanzi del servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997 e stabilisce gli adempimenti che spettano alle regioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano dei disavanzi, oltre ai dati sui consuntivi delle ASL per gli esercizi 1995, 1996 e 1997 (sottolineo che si tratta ancora di un intervento parziale rispetto al fabbisogno finanziario). Preciso, poi, che per la ripartizione delle disponibilità fra le regioni, viene utilizzata la stessa metodologia adottata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che aveva già assegnato 3 mila miliardi stabilendo che il 40 per cento delle disponibilità finanziarie fosse ripartito applicando i criteri utilizzati per il riparto del fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni per gli anni 1995, 1996 e 1997. Le somme restanti venivano ripartite in proporzione al

totale dei disavanzi certificati, al netto delle somme assegnate in base alla ripartizione del predetto 40 per cento.

La relazione tecnica che accompagna il decreto-legge definisce gli importi da erogare a ciascuna regione, tenendo conto di quelli già versati in applicazione del decreto-legge n. 450 del 1998: al Piemonte 170 miliardi; 214 al Veneto; 135 alla Liguria; 224 alla Toscana; 122 alle Marche; 50 all'Abruzzo; 243 alla Campania; 63 alla Sicilia; 483 alla Lombardia; 17 al Friuli; 382 all'Emilia-Romagna; 28 all'Umbria; 577 al Lazio; 8 al Molise; 106 alla Puglia; 75 alla Calabria e 103 alla Sardegna.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede altresì che il nuovo riparto debba tenere conto delle somme già assegnate alle regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 450 del 1998. Il comma 3 stabilisce che il Ministero del tesoro eroghi le risorse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Giova evidenziare che, per quanto riguarda le politiche sanitarie, la disciplina del patto di stabilità interno prevede l'attivazione di una serie di elementi che portino all'accertamento definitivo dei disavanzi del servizio sanitario nazionale per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997. Il Comitato permanente di controllo della spesa sanitaria, costituito nell'ambito della Commissione affari sociali, sta raccogliendo dati e valutazioni che testimoniano come il Ministero della sanità stia effettuando un'esatta ricognizione della spesa sostenuta e dei finanziamenti effettuati, quindi dei relativi disavanzi, al fine di disporre degli elementi per aprire una stagione nuova dal punto di vista economico-finanziario, possibilmente a partire dall'anno 2000.

Obiettivo del ministero è elaborare una stima del fabbisogno complessivo del servizio sanitario nazionale (così ci è stato riferito nella sede del Comitato permanente), in modo da informare in tempo utile le regioni sulle risorse messe a disposizione ed in modo anche da sottoscrivere con le stesse regioni un accordo chiaro, affinché sia tale ammontare di

risorse a vincolare effettivamente la loro spesa. Bisogna anche osservare che, per il triennio 1995-1997, al quale si riferisce il provvedimento oggi in esame, i dati di consuntivo sono già sufficientemente chiari e si può avere un dato definitivo: vi sono, infatti, disavanzi per 16.700 miliardi, dovuti sia al sottofinanziamento del fondo sanitario nazionale (con una certa inadeguatezza dei criteri di riparto e di allocazione delle risorse tra le regioni) sia ad un eccesso di spesa vero e proprio, dipendente dai maggiori livelli di assistenza erogati in alcune regioni o da un uso delle risorse non sempre oculato.

Sono da considerare molto positivamente due fatti. In primo luogo, entro l'anno corrente, l'amministrazione centrale ed il Ministero della sanità informeranno le regioni, come appunto ci è stato riferito in sede di Comitato permanente, sulle risorse disponibili per l'anno 2000, in anticipo rispetto all'esercizio a cui si riferiscono, nonché sulle risorse disponibili per i due anni successivi: ciò significa che le regioni potranno e dovranno effettuare una vera programmazione della spesa per il triennio. In secondo luogo (come Comitato, abbiamo accolto positivamente anche tale secondo impegno), il Ministero è in grado di cominciare a chiudere alcune convenzioni ed accordi con le singole regioni, per sottoscrivere impegni reciproci finalizzati alla chiusura definitiva dei disavanzi pregressi.

Il Comitato per la legislazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole sul provvedimento oggi in esame. La V Commissione ha espresso parere favorevole, a condizione che si chiarisca che la deroga prevista dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge si riferisce solo alle anticipazioni previste dal provvedimento: effettivamente, è così; del resto, l'articolo 28, commi 9 e 14, della legge n. 448 del 1998 (legge collegata per il 1999) disponeva che le regioni trasmettessero al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio del corrente anno, i dati riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende sanitarie per cia-

scuno degli esercizi 1995, 1996 e 1997 e disponeva altresì che gli atti ricognitivi delle spese e delle entrate fossero trasmessi alle delegazioni regionali della Corte dei conti.

In conclusione, il provvedimento non modifica la legislazione vigente, ma si limita ad autorizzare un ulteriore finanziamento del maggiore fabbisogno del servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997; prevede modalità attuative, già adottate per un precedente analogo provvedimento normativo a favore dei bilanci regionali; si configura quale provvedimento eccezionale, destinato a rendere disponibili le risorse finanziarie accantonate nei fondi speciali della legge finanziaria per il 1999 e questo è esattamente l'argomento di merito, oggetto di esame e di approvazione.

Il provvedimento di spesa è, quindi, parziale e circoscritto rispetto al problema più generale e non si pone in contrasto con le proposte contenute nella nuova legge finanziaria, né con i criteri di ripiano dei debiti contratti dalle regioni. Pertanto, invito l'Assemblea ad una sollecita approvazione del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROSY BINDI, *Ministro della sanità*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

PAOLO CUCCU. Signor Presidente, onorevole ministro, illustri colleghi, cosa si può dire sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 411? Non che siamo contrari, perché non si può negare alle aziende ciò che da tanto tempo aspettano, ma, allo stesso tempo, illustre ministro, non si può dire che siamo soddisfatti. Ci troviamo sempre di fronte a « provvedimenti tampone », provvedimenti parziali, che si ripetono nel tempo e tutto ciò comporta uno stato di

fibrillazione continua all'interno del sistema sanitario nazionale. Occorre evitare che ciò accada perché le difficoltà sono già tante e tali che, facendo mancare anche la certezza dei finanziamenti, i danni si moltiplicherebbero a dismisura.

Accettiamo di buon grado le promesse che entro il 2000 le cose cambieranno e che si saprà di quanto le regioni potranno disporre; accettiamo tutto, ma chiediamo un momento di certezza. Entro la fine dell'anno, tutto ciò deve essere portato a termine, in modo da partire, una volta per tutte, con il piede giusto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo - A.C. 6545)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROSY BINDI, Ministro della sanità. Signor Presidente, desidero ringraziare il relatore per la sua relazione puntuale ed esaustiva ed anche l'onorevole Cuccu per avere dichiarato, con le sue parole, la disponibilità della sua parte politica a sostenere il provvedimento in esame, che del resto, è atteso dalle regioni e dal sistema sanitario.

Non posso che unirmi alle parole del relatore e a quelle dell'onorevole Cuccu nel ritenere che il sistema sanitario nazionale ha bisogno di certezze, anche di tipo finanziario; d'altra parte stiamo provvedendo a soddisfare questa esigenza, come abbiamo fatto in maniera significativa nel corso degli ultimi anni.

Desidero ricordare in questa sede che dal 1999 il fondo sanitario nazionale viene distribuito nel mese di gennaio e che nella Conferenza Stato-regioni del mese di dicembre verrà portata la proposta di riparto del fondo sanitario per il 2000, che naturalmente sarà erogabile conseguentemente all'approvazione della legge finan-

ziaria. Proprio con la legge finanziaria il Governo ha avanzato proposte che sono il frutto di un lavoro svolto ad un tavolo congiunto tra Ministero del tesoro, Ministero della sanità e rappresentanti delle regioni. A quel tavolo è stato individuato l'ammontare della maggiore spesa sostenuta dalle regioni negli anni che vanno dal 1995 ad oggi.

Lo Stato ha riconosciuto a proprio carico un ammontare consistente, pari a circa i due terzi della spesa complessiva, da attribuire alla sottostima del fondo sanitario nazionale. Quest'ultimo è stato ritenuto, in sede di Conferenza unificata, sufficiente a garantire la copertura dell'effettivo fabbisogno.

Riteniamo che questo sia il presupposto per applicare davvero quel patto di stabilità contenuto nella legge finanziaria dello scorso anno, in virtù del quale verranno assegnate alle regioni cifre stabilite con accordi in base alla quota capitaria ponderata o, comunque, in base alle effettive situazioni delle varie regioni. Questi fondi verranno erogati nella misura in cui ciascuna regione dimostrerà di poter farsi carico della parte ulteriore di maggiore spesa, quella cioè causata da mancanza di programmazione e di buona gestione da parte delle regioni stesse, perché nessun aumento del fondo sanitario nazionale sarà sufficiente a garantire davvero la copertura dei livelli essenziali di assistenza se non ci sarà da parte delle regioni un impegno forte ad applicare il processo riformatore di questi anni e ad assumersi l'onere della programmazione per innovare la contabilità e tutti i modelli di gestione.

Le regioni convengono su questa impostazione, soprattutto quelle che, a fronte degli impegni finanziari dello Stato, sono in grado di raggiungere il pareggio entro l'anno 2000. Questi provvedimenti sono anche il presupposto per applicare, dopo tre anni a partire dal 2001, con una importante dimostrazione di capacità di monitoraggio da parte del Ministero della sanità, le nuove norme sul federalismo fiscale.

Questi sono i motivi per cui siamo convinti che il provvedimento in discussione possa essere ritenuto non l'ultimo « provvedimento tampone » bensì il primo di una fase di certezza e di stabilità finanziaria nel servizio sanitario nazionale. In questo senso, credo che possa ricevere il voto favorevole delle forze politiche dell'opposizione perché il Governo sarà in grado di mantenere gli impegni che assumerà con l'approvazione della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che il tempo per l'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno risulta così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 15 minuti (con il limite massimo di 4 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 1 ora e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 17 minuti;

Forza Italia: 19 minuti;

Alleanza nazionale: 18 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 10 minuti;

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 13 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 7 minuti;

Comunista: 7 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 30 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 5 minuti; Verdi: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CCD: 4 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 4 minuti; Socialisti democratici italiani: 2 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; CDU: 2 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998 (5026) (ore 15,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 5026)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Danieli, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO DANIELI, *Relatore*. Signor Presidente, l'accordo in questione è in tema di cooperazione nel campo della difesa ed è stato firmato dai ministri della difesa il 26 marzo 1998 a Roma.

La prima considerazione è che da qualche tempo finalmente riusciamo a sottoporre alla ratifica del Parlamento accordi sottoscritti in data recente, mentre

fino a qualche anno fa eravamo costretti a ratificare una lunga serie di accordi risalenti a diversi anni addietro. La rapidità nella conclusione dell'iter delle ratifiche rappresenta un elemento certamente positivo.

Questo vale per l'accordo in questione, ma anche per gli accordi iscritti agli altri punti dell'ordine del giorno. L'intesa tra le parti in questo particolare settore si inserisce nel quadro degli accordi sottoscritti tra i due paesi negli ultimi anni, per rafforzare le relazioni comuni e porre le basi per un'efficace cooperazione in una serie di campi e di settori di interesse reciproco.

L'accordo si ispira — come sempre in questi casi — ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e a quelli contenuti in altri documenti di impegno politico adottati in ambito OSCE e NATO. Il preambolo fa, infatti, esplicito riferimento alla Carta di Parigi per una nuova Europa, al trattato sulle forze armate convenzionali in Europa e alla Partnership for peace, formula con cui l'Alleanza atlantica ha impostato, a partire dal 1994, i rapporti di cooperazione con i paesi ex comunisti.

Entrambe le parti — l'Italia in qualità di membro effettivo dell'Alleanza atlantica e la Repubblica di Estonia come paese aderente al programma di partenariato ed aspirante ad entrare nell'organizzazione — considerano la NATO come uno dei pilastri della stabilità e della sicurezza in Europa.

Al di là del preambolo, l'accordo contiene nove articoli. L'obiettivo di fondo è quello di promuovere e di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate che si basa, ai sensi dell'articolo 1, sul principio di reciprocità e di conformità alle leggi vigenti nei due paesi. L'articolo 2 prevede lo svolgimento di consultazioni periodiche tra i rappresentanti delle parti per elaborare e concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale. Tali programmi saranno decisi di comune accordo.

L'articolo 3 individua i settori in cui tale cooperazione dovrà esplicarsi: mi

riferisco alla cooperazione militare nei settori della sicurezza e della politica della difesa, dell'industria militare, nonché alle questioni legate al *peacekeeping* e alle operazioni umanitarie. L'articolo riguarda anche il rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sulla sicurezza e sul controllo degli armamenti, le questioni attinenti all'organizzazione delle Forze armate, alla struttura e all'equipaggiamento delle unità militari, la formazione e l'addestramento e così via.

L'articolo 4 stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati tra le parti. L'articolo 5 disciplina le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità, stabilendo i criteri per la ripartizione delle spese connesse con lo scambio di visite previste dall'accordo.

L'articolo 6 regola il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati che le parti potranno scambiarsi. Queste ultime, ovviamente, garantiscono l'utilizzo esclusivo di tali informazioni per gli scopi contemplati dall'accordo.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di trasferimento delle informazioni per via diplomatica. L'articolo 8 disciplina il contenzioso sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo. Infine, l'articolo 9 reca le clausole di rito, inerenti la durata e l'entrata in vigore dell'accordo.

Questo è, in estrema sintesi, il contenuto dell'accordo sottoposto al nostro esame, di cui chiedo la ratifica da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PATRIZIA TOIA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, vorrei sottolineare, sulla scia di quanto detto dal relatore, l'importanza di questo tipo di accordo bilaterale che, consentendo una collaborazione tra le Forze armate e uno scambio sul piano della formazione e delle procedure di funzionamento, in qualche modo avvicina

tra loro i due paesi nel quadro di una cooperazione che ha un significato più ampio.

È noto l'interesse della dirigenza di quel paese baltico — come degli altri — per un rafforzamento dei propri legami con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con la NATO e con l'UEO, proprio per uno sforzo di avvicinamento al contesto occidentale.

In questo senso, credo siano da considerare notevolmente importanti anche gli accordi bilaterali, lasciando ovviamente ciascuno di questi percorsi ai suoi tempi ed alle sue procedure; è comunque importante il rafforzamento di tali accordi, che spaziano in tutti i campi, non solo in quello oggi sottoposto al nostro esame.

Mi piace ricordare che proprio l'Estonia, grazie ai suoi rapporti con il Consiglio d'Europa, ha potuto modificare la sua legislazione sulla pena di morte ed ha dimostrato grande sensibilità ed apertura verso la risoluzione dei problemi delle proprie minoranze etniche, avviandosi dunque a completare il suo impianto di profonda democratizzazione ed evoluzione verso gli standard che qualificano la democrazia nei paesi occidentali. In questo senso anche il presente accordo, al di là della sua parzialità e sempre nell'ambito degli accordi consentiti nel quadro convenzionale delle Nazioni Unite, rafforza complessivamente i legami tra i due paesi interessati.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998 (5461) (ore 15,41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rati-

fica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998.

**(Discussione sulle linee generali —
A.C. 5461)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Danieli.

FRANCO DANIELI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, il contenuto di questo accordo ricalca la tradizionale struttura degli accordi in tema di cooperazione culturale e scientifica e nel settore dell'istruzione tra i due paesi.

L'accordo consta di ventiquattro articoli, di cui non analizzerò singolarmente i contenuti, limitandomi a fare riferimento agli ultimi quattro (che recano le usuali clausole finali in tema di entrata in vigore, durata, denuncia e così via) ed esaminando invece globalmente i primi venti.

Si tratta di un accordo finalizzato a migliorare la conoscenza reciproca ed a rafforzare i legami di amicizia tra i due paesi, in una concezione della collaborazione culturale come strumento di politica estera che sta sempre di più pervadendo l'attività del nostro Ministero degli affari esteri. Tale considerazione, peraltro, è particolarmente valida nei confronti della Repubblica macedone, in quanto Stato della ex Jugoslavia, area verso la quale l'Italia, data la sua vicinanza, manifesta da sempre un interesse prioritario, anche a prescindere dalle recenti drammatiche vicende che hanno interessato quella zona.

Le diverse disposizioni prevedono un'articolata struttura di collaborazione nel campo dell'istruzione universitaria e

degli istituti di istruzione superiore. Prevedono lo scambio di docenti e ricercatori e l'organizzazione di conferenze e seminari; lo sviluppo dell'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra parte, mediante l'istituzione di corsi e lettorati nelle università e negli istituti di istruzione superiore. È prevista inoltre la cooperazione nel campo dell'istruzione, che verrà attuata con scambi di docenti ed esperti. Vi è l'indicazione della concessione di borse di studio universitarie o di dottorato, sulla base di condizioni di reciprocità. È anche previsto il riconoscimento reciproco dei titoli di studio superiori, come anche la collaborazione in campo sportivo. Quelli della ricerca e della tecnologia vengono individuati dalle parti come settori essenziali per la cooperazione ed in quest'ambito è prevista in via prioritaria la collaborazione tra istituzioni scientifiche ed istituti di ricerca. Vi è inoltre la previsione della tutela dei beni culturali, dell'archeologia e dell'etnologia — settori estremamente importanti ed in cui l'Italia è molto attiva — nell'ambito dei programmi dell'Unesco, dell'Unione europea, dell'Iniziativa centro europea e di altri organismi internazionali: gli accordi bilaterali vengono così inseriti in una dimensione sovranazionale.

È inoltre prevista la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due paesi, oltre ad altre iniziative di promozione del libro. È altresì prevista la collaborazione nel più generale ambito dell'informazione politico-sociale sui rispettivi paesi: questo aspetto è particolarmente importante, perché da ciò deriva un'intensificazione dei contatti tra gli enti radiotelevisivi, le case editrici e le associazioni dei giornalisti dei due paesi.

Questo accordo, come ho già detto all'inizio, ha gli stessi contenuti e gli stessi aspetti formali di accordi in materia di collaborazione culturale e scientifica già stipulati, ma ha una valenza rilevante stante il paese con il quale è stato sottoscritto — la Repubblica macedone — che si trova in una fase di cammino verso l'Unione europea. La Commissione esteri si è recata in missione, anche nel corso di

quest'anno, nella Repubblica macedone e dai colloqui intercorsi abbiamo chiaramente percepito il forte interesse strategico di questa stessa Repubblica ad un processo di avvicinamento e integrazione con l'Unione europea. È ovvio, quindi, che un accordo di questo tipo favorisca fortemente tale percorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PATRIZIA TOIA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni del relatore e raccolgo l'invito implicito rivolto al Governo con questa relazione. In essa, infatti, si sottolinea l'importanza dei legami tra università, istituti di ricerca e quelli che potremo definire luoghi dello sviluppo del pensiero e della formazione per l'avvicinamento della Repubblica macedone all'Europa, ma anche per la risoluzione dei conflitti, per la preparazione, cioè, di un quadro di convivenza che utilizzi la cultura per incentivare il dialogo tra etnie e gruppi di orientamenti diversi.

Il Governo raccoglie questo invito e si impegna, altresì, nell'ambito della stesura del protocollo attuativo, a finalizzare gli interventi delle università a questo obiettivo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3746 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (6099) (ore 15,48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali -
A.C. 6099)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Danieli.

FRANCO DANIELI, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, l'accordo in oggetto assume una valenza rilevante per gli interessi italiani in una realtà in cui vi è una forte presenza della comunità italiana e in una regione, quella dell'Africa australe, che viene considerata prioritaria proprio per i nostri interessi (all'interno di questa regione il Sud Africa rappresenta sicuramente il paese più avanzato per quanto riguarda il settore scientifico e tecnologico).

Le mutate condizioni politiche di questo paese hanno aperto nuove prospettive di collaborazione prontamente colte dalle università e dagli enti di ricerca italiani che, a tale proposito, hanno manifestato il loro forte interesse in questa direzione. Va altresì tenuto conto che in Sud Africa sono presenti alcune imprese italiane operanti nei settori delle tecnologie avanzate; occorre sottolineare tutti i potenziali vantaggi che queste potrebbero trarre dallo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due paesi.

L'accordo in questione è formato da un preambolo, nel quale le parti contraenti dichiarano la volontà di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica, nella consapevolezza dell'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia e, in particolare - come ho

ricordato poc'anzi -, delle nuove condizioni politiche, economiche e sociali del Sud Africa.

Oltre al preambolo l'accordo è composto da 12 articoli ed ha un allegato sulla proprietà intellettuale. L'obiettivo generale dell'accordo, indicato nell'articolo 1, è quello di promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due paesi nei settori di mutuo interesse e su base paritaria.

In considerazione dei contenuti e delle linee strategiche confacenti alla realtà e alle prospettive delle relazioni tra i due paesi sul piano bilaterale e multilaterale, l'articolo 2 dell'accordo prevede la produzione della collaborazione scientifica e tecnologica in aree d'interesse reciproco. A tale proposito vengono definite due grandi aree prioritarie di ricerca, quali la ricerca di base ed applicata nei settori delle scienze naturali, fisiche e mediche, e la ricerca industriale e le innovazioni tecnologiche. Inoltre è sottolineata l'importanza della collaborazione anche nei settori delle scienze agrarie della protezione dell'ambiente e dell'ecologia.

L'articolo 3 prevede la possibilità per le parti interessate di stipulare protocolli attuativi o aggiuntivi nell'ambito dell'accordo-quadro.

L'articolo 4 stabilisce le modalità per il trasferimento delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle ricerche congiunte.

Nel successivo articolo 5 vengono indicate le attività mediante le quali potrà aver luogo la collaborazione tra i due paesi. In particolare è previsto, come è usuale in questo tipo di accordi, lo scambio di personale scientifico e di informazione, la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, la costituzione di centri comuni di ricerca, l'organizzazione congiunta di congressi e seminari e ogni altra forma di cooperazione concordata dalle parti.

L'articolo 6 prevede la promozione e la realizzazione di progetti congiunti che possano essere inseriti in programmi multilaterali, in particolare in quelli dell'Unione europea.

La delicata materia relativa ai diritti sulla proprietà intellettuale viene regolata nell'allegato all'accordo al quale fa riferimento l'articolo 7 dell'accordo stesso.

Le modalità per la realizzazione della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due paesi sono regolate dall'articolo 9. A tale proposito è prevista la costituzione di una commissione mista per la collaborazione scientifica, nominata dalle istituzioni coordinatrici definite all'articolo 8. Tale commissione sarà responsabile dell'attuazione dell'accordo attraverso la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, l'individuazione delle priorità e la definizione di un programma esecutivo.

I rimanenti articoli definiscono le clausole comunemente presenti in tutti gli accordi bilaterali di questo tipo in tema di cooperazione scientifica e tecnologica. In particolare, all'articolo 12 viene definita la durata quinquennale dell'accordo tacitamente rinnovabile.

In conclusione, vi sono tutti gli elementi per prevedere lo sviluppo di un'intensa attività di collaborazione tra le istituzioni dei due paesi nel campo della scienza e della tecnologia. Sono evidenti le potenzialità di un aumento delle relazioni con il Sud Africa in questo settore e, conseguentemente, in quello economico e commerciale, con inevitabili ricadute positive anche sul piano politico.

Per questi elementi — che ho esposto in estrema sintesi — caldeggio l'approvazione del disegno di legge di ratifica e di esecuzione di questo accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PATRIZIA TOIA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero sottolineare — nel condividere, ovviamente, tutta la relazione — che questo tipo di collaborazioni legate ad intese, scambi e, a volte, anche a ricerche comuni nei vari settori della tecnologia e della scienza costituiscono una potenzialità che ci è sempre più richiesta da molti paesi in via di sviluppo — o già sviluppati — che però

vogliono percorrere nuove strade di ricerca scientifica e di applicazioni tecnologiche. È dunque un settore che dovrebbe ricevere un'attenzione maggiore da parte delle nostre istituzioni e, forse, anche un sostegno finanziario. Lavoriamo d'intesa con gli altri Ministeri competenti e con un buon grado di integrazione con il mondo scientifico del nostro paese: università, CNR, ENEA e altre istituzioni scientifiche addette alla diffusione della tecnologia e delle sue applicazioni anche in campo industriale e produttivo.

Si tratta di accordi importanti; se fosse più consistente la dotazione finanziaria complessiva e maggiore l'attenzione delle nostre istituzioni, essi potrebbero diventare uno strumento formidabile. Sono già uno strumento importante, ma — lo ripeto — potrebbero diventare uno strumento formidabile nelle relazioni con gli altri paesi ai fini di una collaborazione concreta, che non si riduca a relazioni astratte tra universitari ed accademici, nonché per le possibilità di applicazione e di impresa e, dunque, anche di scambi economici e commerciali.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

S. 3923 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15) (6106) (ore 15,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una

parte, e il Regno hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi del comma 15 dell'articolo 79 del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali —
A.C. 6106)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Danieli.

FRANCO DANIELI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, l'accordo in questione rientra nel novero degli accordi di associazione tra le Comunità europee e gli altri paesi, che discendono dall'articolo 238 del trattato istitutivo, come modificato dal Trattato di Maastricht sull'Unione europea, che recita: « La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari ». Questo tipo di accordi rientra nella categoria dei cosiddetti accordi misti che necessitano, oltre alla ratifica degli organi dell'Unione europea e dello Stato con cui l'accordo è concluso, anche della ratifica da parte di tutti gli Stati membri, secondo le procedure costituzionali vigenti in ciascuno di essi. L'accordo con la Giordania, concluso a Bruxelles il 24 novembre 1997, appartiene alla categoria degli accordi euromediterranei di associazione con la Comunità europea, riconducibili al quadro di partenariato euromediterraneo, avviato con la conferenza di Barcellona del 27-28 novembre 1995, con l'obiettivo del rafforzamento della politica mediterranea europea. Tale obiettivo peraltro era già stato fissato negli orientamenti decisi dai Consigli europei di Essen, di Corfù e di Cannes, i quali, nel sancire che il Mediterraneo costituisce una zona di primaria importanza strategica, indicavano nel par-

tenariato mediterraneo lo strumento per realizzare pace, stabilità, prosperità e cooperazione nella regione.

L'accordo in esame riproduce disposizioni analoghe a quelle contenute negli accordi di associazione conclusi dalla Comunità europea con altri paesi mediterranei ed è il quarto di una serie di accordi, sottoposti alla ratifica da parte del Parlamento, conclusi con Israele, Tunisia e Marocco. Vi sono peraltro intese analoghe, in corso di negoziazione o previste quanto prima, con Egitto, Libano, Algeria e Siria. Con l'autorità palestinese è stato invece sottoscritto un accordo interinale euromediterraneo di associazione.

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e la Giordania è corredato da quattro protocolli e sette allegati, di contenuto principalmente tecnico, che, ai sensi dell'articolo 102, costituiscono parte integrante dell'accordo medesimo.

Come sempre in questi casi, si tratta di un accordo corposo. Stiamo infatti parlando di ben 107 articoli, ripartiti in otto titoli, che disciplinano i vari aspetti ed i diversi settori in cui si esplica la cooperazione tra le parti contraenti. Ovviamente è esclusa in questa sede una disamina puntuale dei 107 articoli. Mi limiterò pertanto all'indicazione dei titoli che in qualche modo sintetizzano efficacemente l'intero complesso dell'accordo.

Il titolo I si incentra sul dialogo politico tra le parti quale strumento indispensabile per facilitare il riavvicinamento tra le parti stesse e, soprattutto, per la loro reciproca comprensione, al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione mediterranea. Il dialogo politico riguarderà quindi qualsiasi questione di comune interesse per le parti e consentirà anche la realizzazione di iniziative comuni. Esso si svolgerà tendenzialmente a scadenze regolari e sarà condotto su un triplice livello: ministeriale, di alti funzionari e diplomatico.

Il titolo II è tutto dedicato alla libera circolazione delle merci. È infatti prevista una progressiva liberalizzazione degli

scambi di beni, servizi e capitali, in conformità con le disposizioni stabilite dal GATT e dall'Organizzazione mondiale del commercio.

Il titolo III è relativo al diritto di stabilimento e servizi e contiene disposizioni che sanciscono il diritto di stabilimento delle società di una parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione dei servizi ad opera delle società di una parte verso destinatari situati nell'altra parte. Sarà compito del Consiglio di associazione formulare raccomandazioni per il conseguimento di tali obiettivi, a cominciare da una prima verifica non oltre 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Il titolo IV s'intitola « Pagamenti, movimenti di capitali e altre disposizioni economiche ». In tale contesto le parti contraenti s'impegnano ad autorizzare senza restrizioni tutti i pagamenti relativi ad operazioni correnti. Le stesse parti garantiscono inoltre, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Giordania, insieme alla liquidazione ed al rimpatrio dei corrispondenti profitti.

In materia di concorrenza l'accordo prevede che anche alle imprese giordane venga applicata la normativa comunitaria.

La cooperazione economica è disciplinata nel titolo V. L'accordo, infatti, mira a potenziare il più possibile, nello spirito di partenariato, la cooperazione economica in tutti i settori che interessano le relazioni tra le parti, specialmente in quelli che possono favorire il riavvicinamento dell'economia della Giordania e della Comunità europea, dando impulso alla crescita ed alla creazione di posti di lavoro.

Il titolo VI affronta il tema della cooperazione sociale e culturale e rappresenta un fondamentale pilastro del partenariato euromediterraneo.

Il titolo VII concerne la cooperazione finanziaria e completa il quadro di collaborazione economica delineato nel titolo V, prevedendo l'impiego di risorse finanziarie per l'ammodernamento dell'econo-

mia giordana, l'adeguamento delle infrastrutture economiche e gli investimenti privati.

Il titolo VIII, infine, contempla le rituali disposizioni istituzionali generali e finali e disciplina la composizione di eventuali controversie.

In conclusione, va ricordato che l'accordo è stato concluso per un periodo di tempo illimitato. Naturalmente, a ciascuna parte è riconosciuta la facoltà di denunciarlo, notificandolo all'altra parte; l'accordo decade trascorsi sei mesi da tale notifica.

Si tratta di un accordo complesso, che ha una valenza strategica nell'ambito della prospettiva di partenariato euromediterraneo. Ricordo semplicemente che per l'Italia i rapporti con i paesi dell'area del Mediterraneo sono diventati, nel corso degli ultimi anni, strategici e vitali; basti ricordare, recentemente, le iniziative sviluppate sul piano diplomatico e politico nei confronti della Libia, nonché la visita del Presidente algerino in Italia, per evidenziare tale importante, rilevantissima valenza strategica. Sostanzialmente, dai paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, l'Italia viene considerata una sorta di ponte fra le loro realtà sociali, culturali ed economiche, sostanzialmente tra l'Africa o i paesi arabi, e l'Unione europea. Dobbiamo cogliere questa rilevanza e, conseguentemente, dare attuazione a tale accordo; si tratta di un impegno al quale non ci possiamo sottrarre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PATRIZIA TOIA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, come ha giustamente affermato il relatore, esiste un interesse specifico dell'Italia, oltre che dell'Europa, a sviluppare il dialogo euromediterraneo. La ratifica di questo tipo di accordi di nuova, anche se non ultimissima, generazione, comunque più completi rispetto ai primi accordi conclusi dall'Unione europea, va nel senso di rinsaldare tale dialogo.

Desidero sottolineare che tale accordo non crea alcuna potenziale competizione con il sistema produttivo agricolo italiano, a differenza, forse, di altri accordi che, accanto ad alcune opportunità, creano qualche rischio per il nostro sistema agricolo. L'accordo in questione non presenta problemi del genere e ha una grande valenza politica sia per il ruolo svolto dalla Giordania nel processo di pace in Medio Oriente, sia per la sua centralità nell'intera zona e nell'Asia centrale.

Mi rammarico del fatto che, finora, pochi paesi europei abbiano ratificato l'accordo. Esaurendo il compito del Parlamento italiano (il Senato ha già approvato il provvedimento in esame), auspichiamo che anche i paesi europei che mancano all'appello provvedano alla ratifica di un accordo che prevede importanti opportunità per lo sviluppo della Giordania, un paese povero di energia, di acqua e di altre risorse, ma con tanta voglia di essere protagonista del dialogo di pace nella regione, affinché l'accordo entri in vigore nel più breve tempo possibile; ricordo, in fine, che i negoziati per la stipula dell'accordo stesso si sono conclusi nel 1997.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, prendendo spunto dalle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo, credo che potrebbe essere avviata una saggia azione diplomatica nei confronti di alcuni paesi, non per entrare nel merito dei loro affari interni, ma per sollecitare la ratifica dell'accordo in questione; finalmente anche noi, che forse avremmo dovuto essere il primo paese in Europa a provvedere a tale ratifica, ci apprestiamo a farlo. Come è stato giustamente detto, se il problema del Mediterraneo interessa tutta l'Europa, esso riguarda in particolar modo il nostro paese. Tutti i paesi del mondo arabo, dal Medio Oriente al Nord Africa, guardano soprattutto all'Italia, anche per motivi storici:

forse amano un po' meno i francesi e gli spagnoli, mentre guardano all'Italia con grande fiducia e si aspettano che noi facciamo da tramite per il resto d'Europa.

Questi accordi, per certi versi, abbassano quindi il baricentro europeo, ricollocando l'Italia in una posizione centrale. Sta quindi all'Italia sollecitare, suggerire e spingere gli altri paesi europei alla ratifica di un accordo che riveste un'importanza particolare, perché, al di là dei rapporti euromediterranei, si riferisce ad un paese che si trova nel cuore di un sistema che, per il momento, è ancora alla ricerca di una pace stabile e duratura. Vi sono tutti i segnali che ad essa si possa giungere, ma vi sono anche segnali negativi, perché gli oltranzismi e i fanatismi sono ancora in agguato. Credo, quindi, che siano particolarmente importanti i rapporti fra l'Europa e questi paesi, in particolare quelli in cui vi è ancora un'aria di guerra non finita.

Nel valutare positivamente tale accordo e nel confermare che anche i gruppi di opposizione sono assolutamente d'accordo sul fatto che venga ratificato il più rapidamente possibile, sottolineo che a tal fine forse sarebbe il caso di suggerire al Governo un'azione diplomatica, non tanto nei confronti degli arabi, ma degli europei.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo - A.C. 6106)

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Danieli relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PATRIZIA TOIA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, intervengo soltanto per accogliere l'osservazione che è stata fatta e l'invito rivolto.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 30 novembre 1999, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(Ore 15)

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Gasparri (Doc. IV-quater, n. 93).

— *Relatore:* Saponara.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale (6545).

— *Relatore:* Scantamburlo.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, recante disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada (6522).

— *Relatore:* Stajano.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GASPERONI ed altri: Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (1551/B)

e delle abbinate proposte di legge: GARRA ed altri; PITTELLA e RICCI (3651-4129-4293).

— *Relatore:* Pistelli.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (5619-B).

— *Relatore:* Bova.

7. — *Seguito della discussione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse sull'attività svolta* (Doc. XXIII, n. 35).

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3897 — Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 (*Approvato dal Senato*) (6227).

— *Relatore:* Amoruso.

9. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repub-

blica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996 (4183).

— *Relatore*: Rivolta.

S. 3834 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (6102).

— *Relatore*: Rivolta.

S. 3869 — Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale — IMO —, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (6105).

— *Relatore*: Lecce.

S. 2927 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (4773).

— *Relatore*: Giovanni Bianchi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998 (5026).

— *Relatore*: Danieli.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Go-

verno della Repubblica italiana ed il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998 (5461).

— *Relatore*: Di Bisceglie.

S. 3746 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (6099).

— *Relatore*: Bartolich.

S. 3923 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (6106).

— *Relatore*: Pezzoni.

10. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

CAPARINI; MAZZOCCHI ed altri; PECORARO SCANIO; MANZIONE e VOLONTÈ: Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto (1238-2321-5078-5496).

— *Relatori*: Servodio, per la maggioranza; Mazzocchi, di minoranza.

11. — *Votazione degli articoli e votazione finale del testo unificato delle proposte di legge:*

CALDEROLI ed altri; POZZA TASCA ed altri; BERSELLI: Regolamentazione del settore erboristico (*Testo approvato dalla XII Commissione Affari sociali in sede redigente*) (94-558-639).

— *Relatore*: Valpiana.

12. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 50-282-358-1181-1386-2793/ter-2598-3060: Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (*Approvati in un testo unificato dal Senato*) (6249)

e delle abbinate proposte di legge: SBARBATI; MESSA ed altri; TARDITI ed altri; CICU ed altri; ANGHINONI ed altri; ALBANESE ed altri; STORACE; CACCAVARI ed altri; PIVETTI; ASCIERTO e GASPARRI; FRATTINI; MIGLIORI e DELMASTRO DELLE VE-DOVE; TARDITI; CAROTTI; FRATTINI;

RUSSO ed altri; BASTIANONI ed altri; GIOVANARDI (658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326).

— *Relatori: per la maggioranza, Palma, per la I Commissione, e Ruffino, per la IV Commissione; Gasparri, di minoranza.*

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 18.